STUDIO ASSOCIATO
BOLLA
BERGERO
BIANCO
Corporate
Tax
Legal
consultancy

Genova, 12 settembre 2018

Oggetto: Circolare informativa n. 08/18

Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento (modelli f24) per compensazioni a rischio;
2. Autofattura in formato elettronico;
3. Iva dei voucher "monouso" nel welfare aziendale;
4. Cessione perdite startup per società quotate;
5. Possibili novità in tema di deducibilità degli interessi passivi;
6. Definizione di holding industriale;
7. Inl: somme pagabili in contante;

Sezione 2: Approfondimenti

8. Risoluzione 63/E AdE: conferimento fiscalmente neutrale;
9. Reato di mendacio bancario;
10. Circolare 16/2018 AdE: transazione fiscale;
11. Le novità in materia di lavoro e previdenza;

Sezione 3: Prossime scadenze

12. Mese di settembre 2018

Genova
Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano
Viale Premuda 46
20129 MILANO
Tel +39 02 7788631
Fax +39 02 778863258

Torino
Corso G. Matteotti 17
10121 TORINO
Tel +39 011 4542526

Savona
Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507

Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO (MODELLI F24) PER COMPENSAZIONI A RISCHIO

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, n. 195385 del 28 Agosto 2018, sono stati definiti criteri e modalità per la sospensione della esecuzione delle deleghe di pagamento, modelli F24, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito. In particolare, i criteri per la sospensione fanno riferimento:

a) alla tipologia dei debiti pagati;

b) alla tipologia dei crediti compensati;

c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;

d) ai dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;

e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;

f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, con apposita ricevuta, viene comunicato al soggetto che ha inviato il modello F24 se la delega di pagamento è stata sospesa. Nella stessa ricevuta sarà indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non potrà essere maggiore di 30 giorni rispetto alla data di invio del modello F24. La sospensione riguarda l'intero contenuto della delega. Durante il periodo di sospensione, non viene effettuato l'addebito sul conto indicato nel file telematico dell'eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere chiesto l'annullamento della delega secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'agenzia delle Entrate.

Nei casi in cui, dopo i controlli, l'agenzia delle Entrate rilevi che il credito non è stato correttamente usato (perché ad esempio inesistente) comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicando anche la motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.

Restano fermi gli ordinari controlli sui crediti compensati. Se in esito alle verifiche fatte, il credito è stato usato correttamente, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato. In caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l'agenzia delle Entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento; se il modello F24 presenta saldo positivo, l'agenzia delle Entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

2. AUTOFATTURA IN FORMATO ELETTRONICO

Con l'introduzione del sistema di fatturazione elettronica l'autofattura dovrà essere elettronica e trasmessa al Sistema di interscambio (SDI). Si tratta dell'obbligo che scatta per il cliente che ha acquistato beni o servizi senza aver ricevuto la relativa fattura dal fornitore entro quattro mesi dall'ultimazione dell'operazione, ovvero avendola ricevuta con dati errati.

Più in dettaglio, la trasmissione dell'autofattura allo SDI avverrà compilando, nel file fattura elettronica, il campo "TipoDocumento" con il codice convenzionale TD20 e le sezioni anagrafiche del cedente o prestatore e del cessionario o committente rispettivamente con i dati del fornitore e con i dati del cliente.

La trasmissione allo SDI sostituisce l'obbligo di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'ufficio delle Entrate territorialmente competente.

3. IVA DEI VOUCHER "MONOUSO" NEL WELFARE AZIENDALE

Il Consiglio dei Ministri l'8 agosto scorso ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo che, attuativo della legge delega n. 163/2017 in recepimento della direttiva UE 1165/2016, vara le nuove regole IVA che dal 1° gennaio 2019 interesseranno anche l'emissione e la circolazione dei cd "voucher" utilizzati nel welfare aziendale per mettere a disposizione dei dipendenti beni e servizi collocati in determinati panieri individuati dal TUIR.

Dal 1° gennaio 2019, anche i voucher utilizzati nel welfare aziendale si allineano alle nuove regole IVA: quelli "monouso" emessi a partire da tale data verranno assoggettati all'IVA al momento dell'emissione, in quanto le informazioni necessarie per la tassazione del buono (luogo e imposta) sono disponibili sin da quel momento; mentre per quelli multiuso l'IVA sarà esigibile solo nel momento in cui i beni saranno ceduti o i servizi prestati, in quanto al momento dell'emissione non è possibile determinare il trattamento ai fini dell'imposta.

4. CESSIONE PERDITE STARTUP PER SOCIETA' QUOTATE

Il modello SC 2018 è il primo in cui trova spazio l'istituto, introdotto dai commi 76-80 dell'articolo 1 della legge 232/2016, della cessione ai soci delle perdite fiscali generate dalle start up possedute per almeno il 20% da società quotate (o da società direttamente o indirettamente controllate da quotate). Questa previsione può rendere molto attraente l'istituto attraverso la remunerazione delle perdite si può infatti ridurre, se non evitare, la ricapitalizzazione della start up che può incorrere in perdite di esercizio, almeno per i primi anni.

Le perdite sono trasferibili se si verificano anche queste condizioni:

- sussistenza di identità dell'esercizio sociale della società cedente start up e della società cessionaria quotata;
- sussistenza del requisito partecipativo del 20% al termine del periodo d'imposta in cui le perdite sono formate;
- perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

5. POSSIBILI NOVITA' IN TEMA DI DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI

L'art. 1 dello schema di D.Lgs. di attuazione della direttiva ATAD 2016/1164/UE riscrive l'art. 96 del TUIR, che regola la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES.

Tra le ipotesi allo studio che potrebbero trovare attuazione in futuro si riportano i punti seguenti:

1. gli interessi passivi potrebbero essere deducibili nel limite non dei soli interessi attivi di periodo, ma della somma degli interessi attivi di periodo e degli interessi attivi riportati dai periodi d'imposta precedenti (potrebbe essere previsto, in altre parole, un meccanismo di riporto in avanti degli interessi attivi che, in un determinato esercizio, eccedono la somma degli interessi passivi del medesimo esercizio e degli interessi passivi riportati dagli esercizi precedenti);
2. si ipotizza di modificare l'ordine di utilizzo del ROL, prevedendo l'utilizzo prioritario del 30% del ROL di periodo e, solo successivamente, del 30% delle eccedenze riportate dai periodi d'imposta precedenti, iniziando da quello più remoto. Mentre, però, le eccedenze di interessi manterrebbero il riporto illimitato, per le eccedenze di ROL sarebbe previsto il riporto nei soli cinque periodi d'imposta successivi.
3. il ROL non verrebbe più quantificato in base ai valori contabili delle componenti che concorrono a formarlo, ma in base ai rispettivi valori fiscali, così come prevede la direttiva 2016/1164/UE. In questo modo – precisa la Relazione illustrativa allo schema di DLgs. – i costi di telefonia sarebbero computati per il solo 80%, così come (sempre a titolo esemplificativo) le variazioni delle rimanenze sarebbero assunte per il loro importo fiscalmente riconosciuto, indipendentemente dalle imputazioni a Conto economico.

6. DEFINIZIONE DI HOLDING INDUSTRIALE

L'articolo 12, comma 1, lettera d) dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva ATAD 2016/1164/UE (oltre a quanto già segnalato al punto precedente) introdurrebbe nel TUIR l'articolo 162-bis, con la funzione di identificare tre categorie di holding industriali sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini Irap:

- intermediari finanziari;
- società di partecipazione finanziaria;
- società di partecipazione non finanziaria e assimilati.

Si considererebbero società di partecipazione non finanziaria e assimilati:

1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;

2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3; 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 385/1993, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 130/1999.

A tal fine, si disporrebbe che l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussisterebbe quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, fosse superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale.

7. INL: SOMME PAGABILI IN CONTANTE

L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha precisato, con la nota 6201/18 che, anche dopo il 1° luglio scorso, i datori di lavoro possono continuare a usare il denaro contante per corrispondere somme, diverse dalla retribuzione, come gli anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell'interesse dell'azienda e nell'esecuzione della prestazione quali, ad esempio, i rimborsi di spese di viaggio, di vitto e/o di alloggio.

Sezione 2: Approfondimenti

8. RISOLUZIONE 63/E: CONFERIMENTO FISCALMENTE NEUTRALE

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 63/E emanata il 9 agosto scorso, ha analizzato gli effetti fiscali di un'operazione di conferimento di un ramo d'azienda da parte della stabile organizzazione italiana di una società francese attiva nel comparto assicurativo. In particolare, la stabile italiana svolgeva in Italia due attività (entrambe qualificabili come rami d'azienda) e intendeva conferire uno dei due rami in favore di una società residente controllata dalla casa madre francese.

La conferitaria avrebbe aumentato il proprio capitale in misura pari al valore netto contabile del ramo d'azienda conferito e la quota della partecipazione nella conferitaria sarebbe stata direttamente attribuita alla stabile conferente, senza essere trasferita alla casa madre francese.

Al conferimento di un ramo d'azienda da parte di una stabile organizzazione italiana di un soggetto Ue in favore di una società italiana è applicabile il regime di neutralità fiscale previsto dagli articoli 178 e 179 del TUIR. A questo scopo è tuttavia necessario che, analogamente a quanto stabilito per i conferimenti d'azienda domestici, la stabile organizzazione conferente:

- iscriva le partecipazioni ricevute nel proprio bilancio e
- assuma, quale valore fiscalmente riconosciuto, quello che aveva il ramo d'azienda conferito in capo alla conferente.

9. REATO DI MENDACIO BANCARIO

La Corte di Cassazione, Quinta sezione penale, con la sentenza n. 38133 depositata il 7 agosto scorso, ha fornito il principio secondo il quale commette il delitto di mendacio bancario l'amministratore della Srl che al fine di ottenere concessione di credito per l'azienda presenta alla banca fatture emesse a clienti successivamente stornate con note di credito.

Gli amministratori di una Srl erano condannati in entrambi i gradi di giudizio per il delitto di mendacio bancario. Infatti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 10.000 euro.

Nella specie i due imputati erano accusati di aver presentato cinque fatture emesse in pochi mesi per un importo complessivo di oltre 1 milione di euro poco dopo annullate da note di credito e successivamente ancora emesse per accedere al credito bancario.

10. CIRCOLARE 16/2018 ADE: TRANSAZIONE FISCALE

L'imprenditore fallibile in stato di crisi può, con il piano di concordato preventivo (artt. 160 e ss. del RD 267/42 – L. fall.) o nell'ambito delle trattative per la definizione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.fall.), proporre il pagamento parziale, o anche dilazionato, di tributi e contributi, esclusivamente mediante la proposta di transazione fiscale (art. 182-ter L. fall.).

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/2018 ha chiarito che rimangono valide le indicazioni fornite con la circolare n. 40/2008 in merito alle attività che gravano in capo agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agente della riscossione e agli atti di cui devono tenere conto nell'ambito della certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.

La circolare n. 16/2018 ha sottolineato che la disciplina normativa non dispone la preclusione di ulteriori attività di controllo tributario in caso di transazione fiscale. Ciò comporta che è sempre possibile per l'Amministrazione Finanziaria, ove ne ricorrano le condizioni, l'esercizio dei poteri di accertamento, con la conseguente determinazione di un debito tributario, superiore rispetto a quello attestato nella certificazione rilasciata dal debitore o altrimenti individuato al termine della procedura di transazione fiscale.

11. LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'ADOZIONE DI MISURE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: ISTRUZIONI INPS PER IL 2018

Con la Circolare n. 91 del 3 agosto 2018, l'INPS interviene per fornire indicazioni in merito all'attribuzione, in relazione alle risorse stanziate per il 2018, dello sgravio contributivo spettante alle imprese che stipulano accordi aziendali inerenti la conciliazione tra vita professionale e privata. Per accedere allo sgravio, i datori di lavoro interessati devono inviare telematicamente all'INPS l'apposita domanda entro il 15 settembre 2018.

La domanda deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line "Conciliazione Vita-Lavoro 2018", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet dell'INPS. Ciascun datore di lavoro, identificato dal codice fiscale, può presentare la domanda su una sola delle posizioni contributive attive presso l'INPS. In caso di più posizioni, ai fini del calcolo del beneficio, l'INPS tiene comunque conto dei dati delle altre posizioni facenti capo al medesimo datore di lavoro.

DECRETO DIGNITÀ: LE NOVITÀ PER I DATORI DI LAVORO DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Nella seduta del 7 agosto 2018 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il Decreto

Legge n. 87/2018 recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (c.d. Decreto Dignità) che contiene rilevanti novità per i datori di lavoro. Di seguito si fornisce una prima analisi delle disposizioni contenute nella Legge di Conversione, fermo restando che si rimane in attesa della pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale. La Legge di Conversione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La Legge di Conversione stabilisce, innanzitutto, che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:

• non superiore a 12 mesi. In tal caso il contratto sarà "acausale";

• non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali: - esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori; - esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi ed escluse le attività stagionali,

• la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi;

• qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Proroghe e rinnovi

Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:

• esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

• esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Inoltre, la Legge di conversione, seppur senza un esplicito rimando alla disciplina introdotta dall'articolo 1, commi 100 – 108 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), estende anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità di fruire dell'esonero contributivo per le assunzioni di soggetti fino a 35 anni di età.

In relazione a quanto previsto in ambito all'indennità di licenziamento, la Legge di Conversione conferma quanto introdotto dalla modifica del disposto normativo di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs n. 23/2015, incrementando le somme che l'azienda sarà obbligata a riconoscere al lavoratore in caso di procedimento espulsivo non assistito dai necessari estremi.

DURC: L'INPS IMPLEMENTA IL SISTEMA DPA CON I SEMAFORI COLORATI

L'INPS ha emanato il Messaggio n. 3082 del 3 agosto 2018, con il quale comunica l'introduzione di un nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva nell'ambito della Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA), entrata in vigore lo scorso 9 luglio. In particolare, l'Istituto ha illustrato il funzionamento dell'applicativo con l'introduzione di un sistema di "semafori" i cui colori identificheranno la situazione vigente per l'azienda interessata.

Corporate
Tax
Legal
consultancy

Sezione 3: Prossime scadenze

1. MESE DI SETTEMBRE 2018

17 Settembre	RITENUTE Versamento ritenute operate nel mese precedente.
17 Settembre	IVA Liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente.
17 Settembre	**IVA - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA** Termine ultimo per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del II trimestre 2018
25 Settembre	INTRASTAT (contribuenti con obbligo mensile) Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
~~30 Settembre~~ **1 Ottobre**	**IVA - ELENCHI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE** Trasmissione degli elenchi delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre/secondo trimestre del 2018

***

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.